



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 131 del 26/08/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2011, n. 1717

Cont. 1142/11/SI – Corte Costituzionale – Decreto Legislativo n. 79/2011 in materia di turismo -
Questione di legittimità Costituzionale – Nomina Prof. Avv. Nicola Colaianni e Prof. Avv. Marcello
Cecchetti .

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e
confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

Visto il Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (pubblicato sulla G.U. 6 giugno 2011, n. 129 S.O.)
recante: "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo";

Ritenuto che il suddetto Decreto Legislativo presenta profili di illegittimità costituzionale per lesione delle
competenze regionali, in particolare con riferimento ai seguenti articoli:

- Art. 1, c. 1 per contrasto con gli artt. 76 e 77 c. 1 Cost.: come evidenziato dalle Regioni in sede di
espressione del parere sullo schema di decreto in oggetto, il Governo ha esercitato il potere legislativo
in questione in assenza di delega legislativa, al di fuori dell'ambito oggettivo da questa individuato e,
comunque, sulla base di una norma di delega del tutto priva di oggetto e ormai scaduta e, perciò,
carente anche in relazione alla fissazione di adeguati principi e criteri direttivi per l'esercizio del potere
delegato;
- Art. 2, c. 2 del Codice per violazione dell'art. 117, c. 4 e dell'art. 118 Cost., perché disciplina i principi
sulla produzione del diritto in materia turistica e prevede che l'intervento legislativo dello Stato nella
materia del turismo è consentito anche quando sussistono esigenze di carattere unitario e,
segnatamente, esigenze di valorizzazione, sviluppo e competitività;
- Art. 8, c. 2 del Codice per violazione dell'art. 117, c. 4 Cost. perché la norma apporta modifiche
sostanziali all'attuale disciplina, in quanto nella licenza di esercizio dell'attività ricettiva viene ad essere
ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande non solo alle persone
alloggiate, ma anche a quelle non alloggiate. Ne consegue un incomprensibile regime giuridico
applicabile in maniera differente a seconda che sia svolta la sola attività di somministrazione (la
ristorazione senza attività ricettiva rimarrebbe assoggettata alla disciplina dettata in materia di
commercio e dunque all'obbligo di possedere i requisiti professionali richiesti) oppure che sia esercitata
anche attività ricettiva (con conseguente esclusione a tale ambito della disciplina del commercio), con
violazione delle competenze sia in materia di turismo che di commercio;

- Art. 16, commi 1 e 2, nonché art. 21, commi 1, 2 e 3 del Codice per violazione dell'art. 117, commi 3 e 4 e dell'art. 118 Cost. Le disposizioni in oggetto stabiliscono che siano assoggettati a SCIA, così come disciplinata dal testo attualmente in vigore dell'art. 19 della L. n. 241 del 1990, l'avvio e l'esercizio delle strutture turisticoricettive (art. 16, commi 1 e 2) e l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo (art. 21). Anche dette norme pongono dubbi di costituzionalità in quanto con la disciplina in esame lo Stato impone unilateralmente l'applicazione della SCIA, ovvero prevede la comunicazione obbligatoria della sospensione dell'attività, intervenendo su procedimenti amministrativi in materie di competenza regionale (turismo e governo del territorio);

- Art. 20, c. 2 del Codice per violazione dell'art. 117, c. 4 Cost.: la norma in esame prevede che "l'apertura di filiali, succursali e altri punti di vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio". Si tratta di una norma posta dallo Stato nell'ambito della materia "turismo", di competenza residuale regionale;

- Art. 23 c. 1 del Codice che definisce i sistemi turistici locali per violazione degli artt. 117 IV co. e 118 Cost., poiché interferisce nella materia del turismo in assenza dei presupposti per l'esercizio di competenze statali";

- Art. 24 del Codice per violazione dell'art. 117, commi 3 e 4 e dell'art. 118 Cost.: la norma in esame prevede che "Nel rispetto dell'art. 9 della Costituzione e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica". Detta norma involge senz'altro profili attinenti alle materie del turismo e della valorizzazione dei beni culturali di competenza regionale senza prevedere la necessaria intesa con le Regioni;

Ritenuto pertanto di sollevare avanti la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dei suddetti articoli del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; conferendo l'incarico al prof. Avv. Nicola Colaiani, coordinatore dell'avvocatura Regionale ed al prof. Avv. Marcello Cecchetti.

Valore della controversia: straordinaria importanza. Settore di spesa: Turismo

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile complessiva spesa di Euro 20.000,00, di cui Euro 5.000,00 a titolo di acconto, per le spese e le competenze spettanti all'avvocato esterno officiato sarà finanziata con la disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale. favorevole per l'Ente.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

Il Presidente relatore, sulla base della risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002 propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 – comma IV -lett. K. e della delibera di G.R. n. 3261 del

28/07/1998.

LA GIUNTA

- Vista la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di fare propria la Relazione del Presidente the si intende integralmente qui riportata.

Di sollevare la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n.79/2011 sugli articoli in narrativa esplicitati.

Di nominare rappresentanti e difensori della Regione il prof. Avv. Nicola Colaianni ed il prof.avv. Marcello Cecchetti.

Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto d'impegno della spesa in favore del legale esterno autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella Sezione "Copertura Finanziaria".

Di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.

Di disporre In pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
